

ACCETTAZIONE CARICA

Il sottoscritto Guido Chieppa, nato a Bari 16/07/1970, c.f.: CHPGDU70L16A662H, con riferimento alla nomina di componente del consiglio di amministrazione, dell'AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA S.C.A.R.L., deliberata nell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 26/07/2022, con la presente

accetta

tale nomina, preso atto che:

- la durata del mandato è sino all'approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla nomina e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024
- per l'esercizio dell'ufficio di consigliere, non vi sarà alcuna corresponsione di compensi e/o indennità e/o rimborsi spesa;

e dichiara espressamente che:

- a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno stato UE;
- la revoca del mandato di consigliere possa avvenire, disgiuntamente e/o congiuntamente ad altri componenti del consiglio, senza giusta causa (*ad nutum*), così come previsto dall'art.22⁽¹⁾ dello statuto sociale vigente;
- in caso di revoca *ad nutum*, rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria;
- non sussistono le cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D. Lgs. 08 aprile 2013 n.39.

(1) "ARTICOLO 22 -

Gli amministratori possono essere anche non soci. In ogni caso dovranno essere nominati nel rispetto - ove applicabile - del D. Lgs. 08 aprile 2013.

Nel caso in cui - nel rispetto del succitato D. Lgs. 08 aprile 2013 - uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della rappresentanza organica del socio, al cessare di tale loro rappresentanza decadranno anche dalla carica di consiglieri dal momento in cui perviene la comunicazione di cessazione da parte del socio rappresentato e di detta comunicazione di cessazione il Consiglio tempestivamente, e comunque nella prima seduta utile, ne avrà preso atto. Al loro posto potranno essere nominati coloro che li avranno sostituiti nella rappresentanza, sempre con riferimento alle procedure di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

In ogni caso gli amministratori, a prescindere dalla durata del loro incarico, potranno essere revocati, singolarmente e/o congiuntamente, anche *ad nutum* senza alcuna presa risarcitoria da parte dell'amministratore revocato. A tal uopo il nominato amministratore al momento della sua accettazione sarà espressamente reso edotto, con apposita scrittura, della presente norma statutaria".

Trani, 26/07/2022

In fede

Guido Chieppa
